

ACCORDO QUADRO TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E FONDAZIONE CARIGO
2024-2026

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2024 (prot. n. 166741).

E

La Fondazione CARIGO, di seguito indicata anche "Fondazione" con sede in Via Giosuè Carducci, 2 - Gorizia, (C.F. 91009510313), rappresentata dal cav. uff. Alberto Bergamin, in qualità di Presidente, nato a Ronchi dei Legionari, il 06/09/1952, domiciliato per la carica presso la Fondazione, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 583.3 del 28 giugno 2024.

PREMESSO CHE

- L'Università, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha come compiti primari la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;
- La Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, persegue finalità di promozione dello sviluppo economico e di utilità sociale, operando in via prevalente nei "settori rilevanti" e nei "settori ammessi" individuati ogni triennio dall'Organo di Indirizzo fra quelli previsti dalla legge;
- La Fondazione annovera tra i "settori rilevanti" – tra gli altri – l'educazione, istruzione e formazione; la ricerca scientifica e tecnologica;
- La Fondazione ha indicato fra gli obiettivi strategici pluriennali la "Formazione del capitale umano", considerando che la qualità e l'efficacia dei sistemi di educazione, istruzione e formazione rivesta un'importanza cruciale per il futuro del Paese, in quanto costituisce una base essenziale per lo sviluppo personale, l'integrazione sociale e l'occupabilità delle persone.
- La Fondazione ha individuato tra i propri obiettivi quello di sostenere progetti di ricerca innovativi che contribuiscano a generare sul territorio ricadute economiche e sociali positive e a favorire l'avanzamento della conoscenza scientifica.

- La Fondazione intende consolidare il rapporto con l'Università di Trieste, rappresentando essa uno strumento fondamentale di crescita per il territorio, in grado di produrre risorse umane qualificate rispondenti al sistema produttivo e al mercato del lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art.2

L'Università e la Fondazione, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione volto al sostegno e allo sviluppo della ricerca scientifica, con particolare riferimento a progetti che contribuiscano a generare sul territorio ricadute economiche e sociali positive e a favorire l'avanzamento della conoscenza scientifica.

Tutte le attività realizzate nell'ambito di questo Accordo devono avere un impatto anche sul territorio della provincia di Gorizia; a tal fine le Parti concordano che la scelta dei progetti di ricerca da sostenere verrà effettuata dalla Fondazione tra quelli proposti dall'Università conformi ai requisiti richiesti.

Art.3

La presente convenzione quadro si attuerà mediante la realizzazione di iniziative specifiche disciplinate da accordi attuativi di durata annuale aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2.

Art. 4

L'Università si impegna a fornire alla Fondazione tutta la rendicontazione comprovante il regolare andamento ed il buon esito delle attività di ricerca finanziate in relazione agli obiettivi prefissati, accompagnata dalla documentazione completa inerente gli esiti delle attività di ricerca svolte e da una dichiarazione attestante l'utilizzo del contributo concesso dalla Fondazione unicamente per attività di ricerca scientifica. L'Università si impegna inoltre a fornire alla Fondazione, con periodicità almeno annuale, relazioni intermedie attestanti lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca svolti e i progressi conseguiti.

L'Università e la Fondazione concordano di realizzare iniziative di comunicazione congiunta (intesa nei confronti della società in generale) e disseminazione (intesa nei confronti dei possibili fruitori dei risultati delle ricerche, ad esempio: comunità scientifica, *policy maker*, *stakeholder*, ecc.), volte a far conoscere le tematiche oggetto dei progetti di ricerca di cui al presente Accordo, gli obiettivi degli stessi, l'impatto e i risultati ottenuti. Nell'ambito di tali attività di comunicazione e disseminazione verrà adeguatamente evidenziato il sostegno della Fondazione ai suddetti progetti.

Art. 5

Il presente atto ha durata triennale a partire dall'esercizio 2024.

Le parti convengono di valutare annualmente la possibilità di mantenere la collaborazione in essere.

In relazione a quanto sopra ciascuna parte potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta entro il 30 luglio di ciascun anno di vigenza della convenzione.

Art. 6

Le parti nominano quali referenti per l'attuazione della convenzione:

- per la Fondazione: Cav. Alberto Bergamin
- per l'Università: prof. Roberto Di Lenarda

Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza dell'accordo, sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta entro trenta giorni all'altro contraente.

Art. 7

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della Fondazione né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Fondazione.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Fondazione; è parimenti esclusa ogni garanzia della Fondazione per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 8

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Art. 9

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti al presente Accordo verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Accordo in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Art. 10

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 11

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

Art. 12

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, qualora dovute. Per l'Università, essendo la Convenzione firmata digitalmente, l'imposta di bollo sarà assolta fin dall'origine in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 410481/1993, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda

(firmato digitalmente)

Il Presidente della Fondazione CARIGO

Cav. uff. Alberto Bergamin

(firmato digitalmente)